



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente R.G. n. 195/2024 promossa

DA

FERRACUTI SANDRA, C.F. FRRSDR65C63F614S, nata il 23/03/1965 a Monterubbiano (FM), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Furiani Maria Ambra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Roma del 22/03/2024 – rep. n. 37875 e racc. n. 7313 -, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo

RESISTENTE

avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 14 maggio 2024

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 Ferracuti Sandra, premettendo di trovarsi in condizione di totale inabile al lavoro ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 riconosciutagli il 21 aprile 2019, e di esser percettrice della relativa pensione d'inabilità nonché della pensione di reversibilità, esponeva di aver presentato all'I.N.P.S. domanda volta a percepire la pensione l'assegno per il proprio nucleo familiare sulla pensione di reversibilità, rigettata dall'ente, anche all'esito della fase di opposizione amministrativa, per il fatto che tale provvidenza sarebbe prevista solo per la vedova inabile. Lamentava l'illegittimità del diniego dell'I.N.P.S., richiamandosi alla previsione di cui alla d.l. n.



69/1988 ed alla propria condizione di inabile al lavoro, e domandava l'accertamento del diritto a percepire l'assegno *de quo* e la condanna dell'I.N.P.S. a liquidarle i relativi ratei dalla domanda maggiorati di interessi.

Con memoria difensiva depositata il 3 maggio 2024 si costituiva l'I.N.P.S., deducendo che a decorrere dal 1° marzo 2022 non erano più riconosciuti l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari riferiti ai nuclei familiari con figli e ai nuclei orfanili, a favore dei quali subentrava l'assegno unico, mentre continuavano ad essere riconosciuti l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari riferiti a nuclei composti unicamente da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora inabili a proficuo lavoro e non fruitori della pensione ai superstiti.

Difettando, in capo alla ricorrente, la condizione vedovile del defunto, insisteva nella reiezione della domanda delle Ferracuti.

La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 14 maggio 2024 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..

Ferracuti Sandra ha documentato, a fondamento del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare, richiesto all'I.N.P.S. in via amministrativa il 25 maggio 2023 e rigettato per difetto di condizione di vedova inabile, il proprio stato di inabile totale al lavoro e la percezione della pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile a carico del genitore deceduto.

Secondo il d.l. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 non sono più riconoscibili l'assegno per il nucleo familiare né gli assegni familiari riferiti ai nuclei familiari con figli e orfanili, a favore dei quali è previsto l'assegno unico.

La presenza, nel nucleo familiare, di almeno un figlio a carico di età inferiore ai ventuno anni, o di un figlio a carico con disabilità senza limiti di età, attribuisce il diritto all'assegno unico, con preclusione all'assegno per il nucleo familiare.

Quindi, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili non spetteranno l'assegno per il nucleo familiare né gli assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l'assegno unico, mentre se invece il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l'assegno per il nucleo familiare.

Difettando in capo alla ricorrente la titolarità di pensione ai superstiti quale coniuge, la domanda non potrà esser accolta.

Tenuto conto delle relative novità legislative e del carattere interpretativo della questione



giuridica, si reputa equo compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.

Fermo, 14/05/2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Alberto Pavan

